

UNIONE DEI COMUNI DI
CERVESINA PANCARANA PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTA
DIFFERENZIATA E SERVIZI CONNESSI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO I CARATTERE DEL SERVIZIO

ART. 1 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

L'Unione dei Comuni di Cervesina Pancarana Pizzale intende appaltare i servizi inerenti la raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati , raccolta differenziata e servizi connessi, come definiti dall'art. 184 del D.Lgs 3.4.2006 n° 152, nell'osservanza delle modalità stabilite dal presente capitolato.

L'Unione indice pertanto procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lvo 163/2006.

Il contratto verrà stipulato a corpo.

I requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto sono specificatamente indicati nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

ART. 2 - SERVIZI IN APPALTO

1. L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:

A): RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.

- la raccolta dei rifiuti solidi urbani e degli assimilati;
- il trasporto dei rifiuti presso un centro di trasferimento o una discarica autorizzata;
- il lavaggio e manutenzione dei cassonetti.

B): RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO

a. raccolta differenziata finalizzata al recupero e al riciclaggio dei rifiuti per:

- carta;
- plastica;
- vetro e contenitori metallici (alluminio, banda stagnata, ecc.)
- rottami ferrosi;

b. raccolta differenziata dei rifiuti vegetali e legno;

c. raccolta differenziata di pile e batterie esauste, medicinali inutilizzati, fitofarmaci, toner, oli e grassi vegetali

d. raccolta differenziata di lampade a vapori di mercurio;

e. raccolta differenziata di contenitori etichettati "T" e/o "F";

f. raccolta frigoriferi, televisori e video;

g. Il trasporto del materiale raccolto presso Centro autorizzato

h. il lavaggio e la manutenzione dei cassonetti adibiti a raccolta differenziata;

C) La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio;

D) La pulizia delle aree di posizionamento delle campane per la raccolta differenziata del vetro e delle aree di posizionamento dei cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, nonché la pulizia delle aree di posizionamento di contenitori relativi a future raccolte che l'Ente deciderà di promuovere;

E) Il trasporto dei rifiuti fino agli impianti di trattamento e smaltimento;

F) La promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale;

G) Lo smaltimento dei rifiuti.

2. I mezzi impiegati nella raccolta dei rifiuti, oggetto del presente appalto, dovranno essere pesati all'inizio e alla fine di ogni turno di raccolta effettuato nell'area interessata dal servizio.

ART. 3 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.

2. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all'Amministrazione.

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all'ufficio comunale competente e agli utenti nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'articolo 25 "Penalità" del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice.

5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Ente, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo art. 12 - esecuzione d'ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.

ART. 4 - MODIFICA DEI SERVIZI

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche dei servizi, per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Ente Appaltante apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione, previa opportuna valutazione economica delle stesse.

L'Ente Appaltante, inoltre ha la facoltà di affidare ulteriori servizi previo l'espletamento di procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, considerando gli stessi come servizi complementari a quelli oggetto dell'appalto.

ART. 5 - SERVIZI VARI A RICHIESTA

L'Ente Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore l'espletamento di altri servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente capitolato.

Tali servizi saranno valutati mediante costruzione dei nuovi prezzi previa analisi congiunta da parte dell'Ente Appaltante e dell'Appaltatore con stesura di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi unitari.

Essendo tali servizi a richiesta e pertanto eventuali, qualora l'Ente Appaltante ritenga di avvalersene, si procederà separatamente alla stipulazione di apposito contratto.

ART. 6 - SUB-APPALTO

Fermo restando il divieto di cedere, in tutto o in parte, la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore potrà affidare a terzi parte dei servizi in regime di sub-appalto, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di gara e dal comma 8 dell'art. 118 del citato decreto, solo previa autorizzazione dell'Ente Appaltante.

In ogni caso, l'Ente Appaltante rimarrà completamente estraneo ai rapporti intrattenuti dall'Appaltatore con i terzi per l'esecuzione dei servizi, cui farà capo ogni responsabilità. Non si considera subappaltato il noleggio di automezzi e/o di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'Appaltatore e sotto piena responsabilità dello stesso.

In sede d'offerta, l'Appaltatore è tenuto ad indicare i servizi che si riserva eventualmente di subappaltare a terzi. In caso di mancata indicazione l'Offerente non potrà richiedere alcuna autorizzazione al subappalto.

In caso di affidamento di servizi in subappalto, dovranno essere presentate mensilmente all'Ente Appaltante le fatture relative alle prestazioni svolte dal subappaltatore con le relative quietanze di pagamento a favore dello stesso.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 D.Lgs 163/2006 e s.m.i è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 D.Lgs 163/2006 e s.m.i è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'art. 118 comma 4 l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di anni 5 a decorrere dalla data che sarà indicata nella determina di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicatario si impegna, anche nelle more della stipulazione del contratto, a prestare il proprio incarico dal giorno successivo alla comunicazione, fermo restando che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, verrà riconosciuta unicamente la quota di canone proporzionale al periodo lavorato.

2. L'appaltatore si impegna sin d'ora a continuare l'espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato; l'appaltatore pertanto non potrà pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del quinto anno, tenuto conto della revisione, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

3. Nel caso d'intervenute variazioni legislative o nel caso venga definito l'ATO in attuazione a quanto disposto dall'art. 200 del D.Lgs 152/2006 nel corso di esecuzione del contratto di appalto, si renderà applicabile a quest'ultimo la disciplina stabilita a tale data dalle vigenti disposizioni normative in materia senza che l'appaltatore potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

ART. 8 - CORRISPETTIVI

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato spettano all'Appaltatore:

a) il canone complessivo corrispondente alla somma dei canoni relativi allo svolgimento dei servizi di cui ai successivi articoli, valutato in €. 400.000,00 =(corrispettivo per l'intera durata del servizio, ossia per 5 anni, oltre all'eventuale proroga tecnica), dedotto il ribasso offerto in sede di gara. Da tale importo è escluso l'importo di 20.000,00 I.V.A. esclusa, in quanto oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

b) compensi per eventuali servizi solo se richiesti dall'Ente Appaltante, ai sensi dell'art. 5. I compensi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Il pagamento dei compensi, di cui alla precedente lettera a), unitamente alle eventuali maggiorazioni dovute alle modificazioni dei servizi avverrà in ratei mensili posticipati, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

I pagamenti dei compensi per i servizi di cui alla lettera b) saranno fatturati dall'Appaltatore in seguito all'esecuzione degli stessi e liquidati dall'Ente Appaltante entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dal 60° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento come sopra fissati, saranno dovuti, su tutti gli importi maturati e non corrisposti, nessuno escluso gli interessi nella misura legale. Nel caso di pagamenti che risultassero non dovuti, gli stessi interessi

verranno applicati sugli importi da restituire o da compensare per il periodo intercorrente tra il pagamento e la restituzione o compensazione.

Il corrispettivo relativo all'attività di smaltimento per i rifiuti solidi urbani ed ingombranti verrà erogato a fronte della presentazione delle fatture dell'impianto di smaltimento finale e ai dati relativi alla pesatura dei rifiuti e delle frazioni. Per migliore chiarezza si richiedono le pesature in entrata ed in uscita dal territorio comunale dei compattatori per RSU e le pesature, al netto, delle frazioni o dei rifiuti raccolti sul territorio comunale o nella piattaforma, oltre a quelle del conferimento alla destinazione finale

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto di servizio ad esecuzione periodica è ammessa la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non fosse applicabile tale disposizione normativa, la revisione dei prezzi verrà calcolata secondo le variazioni dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, in base ad apposita richiesta inoltrata al comune da parte dell'appaltatore.

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una cauzione provvisoria di Euro 8.000,00 pari al 2% (due per cento) dell'importo del servizio, costituita nei modi di legge.

La garanzia prestata mediante fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria, di qualsiasi tipo essa sia, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli associati o associandi, che devono essere espressamente indicati, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Analogamente, nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, le garanzie da rendersi dovranno essere intestate anche alla/e impresa/e ausiliaria/e.

Le imprese partecipanti alla gara, qualora siano in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, usufruiranno della riduzione al 50% della cauzione di cui all'art. 75 (provvisoria) e 113 (definitiva) del D. Lgs. n. 163/2006.

In tal caso la certificazione di qualità deve essere prodotta, allegandone copia alla cauzione provvisoria.

Si precisa che in caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese o di consorzi, già costituiti o costituendi, la riduzione delle garanzie sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

ART. 11 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Unione dei Comuni di Cervesina Pancarana Pizzale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi. La Ditta appaltatrice sarà tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto.

2. In caso d'urgenza, il servizio unionale competente potrà dare disposizioni anche verbali o via email al personale della Ditta Appaltatrice.

3. I servizi previsti contrattualmente, che la Ditta Appaltatrice non potrà eseguire per cause di forza maggiore, potranno essere proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

4. L'Unione dei Comuni di Cervesina Pancarana Pizzale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Ditta Appaltatrice.

5. L'Unione dei Comuni di Cervesina Pancarana Pizzale si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta, i relativi oneri saranno a carico della Ditta Appaltatrice.

6. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire con frequenza mensile i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti presso gli impianti di smaltimento.

ART. 12 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, le Amministrazioni Comunali hanno la facoltà, qualora la Ditta Appaltatrice diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Amministrazione stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Ditta Appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per l'Amministrazione Unionale di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso la Ditta Appaltatrice.

TITOLO II RESPONSABILITÀ ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

1. La Ditta Appaltatrice dovrà individuare, tra il proprio personale, i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Unionale e dovrà darne comunicazione entro 15 giorni (quindici) dall'assunzione dei servizi, indicandone i recapiti telefonici fissi e mobili dei referenti. In caso di sostituzione, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi.

2. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche l'Unione), esonerando l'Unione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. È altresì a carico della Ditta Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità d'accesso alle proprietà o per danno alle medesime.

4. È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a €.2.000.000,00 (duemilioni di euro) ed alle normali assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli per un massimale "unico" di almeno €. 2.000.000,00 (duemilioni di euro) per ciascun mezzo.

5. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa all-risk (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti.

6. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione Unionale copia delle polizze assicurative stipulate.

ART. 14 - PERSONALE

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del "CCNL – Personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, spurgo pozzetti" si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente capitolato le condizioni normative contenute nel citato CCNL, nelle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in eventuali accordi Sindacali stipulati in sede Nazionale, Regionale e Provinciale.

In particolare l'Appaltatore si impegna ad applicare l'istituto di cui all'art. 6 del CCNL di cui sopra per il personale impiegato nello svolgimento del Servizio di Igiene Urbana per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa dovrà sottoporre il personale alle vaccinazioni previste dalle leggi vigenti e dal piano sanitario adottato dall'Appaltatore.

Il personale in servizio dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal CCNL. Dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Il personale è tenuto comunque all'osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati e di eventuale futura emanazione da parte dell'Ente Appaltante e deve tenere un contegno rispettoso e corretto nei confronti della cittadinanza, degli Amministratori Unionali e degli incaricati dell'Unione per la sorveglianza del servizio.

L'Appaltatore dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente a garantire regolare esecuzione del servizio appaltato e comunque in numero non inferiore

- n. 1 addetti inquadrati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali territoriali al IV LIVELLO – A;

- n. 1 addetto inquadrato dal Contratto Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali territoriali al III LIVELLO A

L'Appaltatore dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare all'Ente Appaltante di avere alle proprie dirette dipendenze ed iscritto ai libri matricola e paga almeno il personale di cui al comma precedente.

L'Appaltatore dovrà assicurare un regolare adempimento del servizio anche in caso di assenza dei dipendenti per malattia, infortunio, ferie.

L' Appaltatore dovrà impegnarsi ad assumere tutto il personale alle dipendenze dell'attuale Impresa Appaltatrice, mantenendogli il trattamento economico e normativo maturato, vedi "Specchietto organico in servizio " qui sotto riportato :

Specchietto organico in servizio

- n. 1 addetti inquadrati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali territoriali al IV LIVELLO – A;

- n. 1 addetto inquadrato dal Contratto Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali territoriali al III LIVELLO A

ART. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso.

L'Appaltatore inoltre dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro della legislazione vigente e in particolare dovrà far pervenire entro 20 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, la seguente documentazione:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza così come previsti dal D.Lgs. 81/2008;

- dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative vigenti in campo di sicurezza e che i mezzi utilizzati soprattutto per la pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche siano di dimensioni adeguate alle aree interessate dalla pulizia;

- dichiarazione dell'Appaltatore che i dipendenti sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa così come previsto dal D. Lgs 81/08;

- prima della firma del contratto dovrà essere presentato dall'Appaltatore il Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dalla normativa vigente;

- elenco forza lavoro dell'Appaltatore impiegata per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, con le relative qualifiche di inquadramento. Ogni variazione all'elenco, deve essere comunicata dall'Appaltatore entro 15 gg. dal suo verificarsi;

- elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori di cui al presente appalto.

L'Appaltatore sarà pertanto ritenuto responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando così l'Ente Appaltante da ogni responsabilità.

ART. 16 - MEZZI ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore deve disporre fin dall'inizio del contratto:

1. dei materiali e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi stessi e comunque in numero non inferiore a:

n. 1 Compattatore con caricamento posteriore;

n.1 Mezzo mono operatore;

n. 1 Mezzo cassonato con ragno;

2. di un deposito dove verrà effettuato il ricovero dei mezzi e dove saranno presenti gli spogliatoi per il personale, ubicato a non più di 40 km di percorrenza, misurati a partire dai confini comunali.

Tutti i materiali e le attrezzature varie dovranno essere mantenuti, a cura dell'Appaltatore, in perfetto stato di efficienza e di decoro e dovranno essere assoggettati periodicamente a manutenzione ordinaria e a verniciatura. L'Appaltatore si impegna, inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile.

Tutti i materiali e le attrezzature varie dovranno essere mantenuti, a cura dell'Appaltatore, in perfetto stato di efficienza e di decoro e dovranno essere assoggettati periodicamente a manutenzione ordinaria e a verniciatura. L'Appaltatore si impegna, inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile.

L'Appaltatore dovrà garantire le scorte necessarie allo svolgimento dei servizi.

Le attrezzature ed i veicoli occorrenti dovranno:

a) Possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie. Tutti i veicoli, inoltre, dovranno avere i necessari titoli autorizzativi in materia di trasporto rifiuti per l'espletamento dei servizi;

b) Rispettare le normative tecniche generali vigenti;

c) Essere sostituiti, a richiesta dell'Ente Appaltante, nel caso non risultino rispondenti alle esigenze di servizio o non siano sottoposti alla dovuta manutenzione.

e) Essere conformi all'elenco dei mezzi e attrezzature di proprietà dell'Appaltatore necessari per eseguire lavori in oggetto.

f) Riportare in posizione ben evidente il logo ed il nome dell'Appaltatore.

Per il ricovero, la pulizia e la disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi, l'Appaltatore dovrà disporre di appositi locali, che dovranno essere dotati di servizi e spogliatoi per il personale, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

L'Ente Appaltante ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi e di disporre perché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei.

ART. 17 - COOPERAZIONE

1. È fatto obbligo al personale dipendente dalla Ditta Appaltatrice di segnalare all'Unione, quelle circostanze e/o fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

2. Il personale, dipendente dalla Ditta Appaltatrice, è tenuto a denunciare immediatamente al Servizio di Polizia Locale, dandone comunicazione al Servizio comunale di riferimento, particolari irregolarità quali l'abbandono abusivo di rifiuti, deposito di immondizie sulle strade pubbliche e sulle aree ad uso pubblico ed altro, favorendo l'opera degli stessi e fornendo ad essi ogni indicazione utile all'individuazione dei contravventori.

3. Nel caso in cui l'Unione dovesse procedere ad analisi e studi riguardanti la revisione dei criteri di calcolo degli oneri tariffari dei diversi servizi di nettezza urbana, così come a studi di simulazione per il passaggio da tassa a tariffa, la Ditta si obbliga a collaborare mediante la restituzione di dati e analisi e quant'altro necessario.

5. La Ditta Appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio, man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dall'Unione.

6. Le attività rese ai sensi del presente articolo rientrano ad ogni effetto nel canone d'appalto.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda.

ART. 19 - GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti di cui all'art.2, provenienti dai servizi oggetto dell'appalto, è soggetta alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi, nessuna eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore: le spese per la tassa di registrazione del contratto, bolli e diritti.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente capitolato la ditta appaltatrice dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di garanzie.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e smi, il deposito cauzionale definitivo è pari 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detto deposito può essere costituito:

- mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
- mediante Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del D.Lgs 163/2006).

Ai sensi dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs 163/2006, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.lvo 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di escussione della cauzione nel corso del rapporto, la ditta dovrà provvedere entro il mese successivo a reintegrare la cauzione fino all'ammontare originario.

Detto deposito dovrà rimanere vincolato per la durata di cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e fino a quando non verrà definita ogni eventuale eccezione e controversia.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'Appaltatore mentre sarà impegnativa per l'Ente Appaltante solo dopo la sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore, dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa dal Segretario Unionale dell'Ente Appaltante ed avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

TITOLO IV

SERVIZI DI INFORMAZIONE, AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO

ART. 23 - GESTIONE AMMINISTRATIVA PER CONTO DEL COMUNE

L'Appaltatore con oneri compresi nel canone del servizio, dovrà provvedere ad espletare per conto dell'Unione tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti (predisposizione, vidimazione tenuta registri, predisposizione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, approntamento e vidimazione schede rifiuto, SISTRI) relativamente ai servizi previsti dal presente capitolato.

Rientra negli obblighi dell'Appaltatore la predisposizione e presentazione del Mud, per conto dei Comuni, nei termini di scadenza previsti dalla legge di ogni anno. In caso di inosservanza e/o ritardo verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 25 del presente capitolato.

Si intendono compresi nei canoni dei servizi tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla predetta gestione delle pratiche amministrative.

ART. 24 - CORRISPETTIVI CONAI

L'Amministrazione Unionale s'impegna per tutta la durata del presente contratto, in attuazione dell'accordo quadro Anci - Conai a delegare alla Società, in qualità di gestore del servizio delle raccolte differenziate nell'ambito unionale, la stipula delle convenzioni ed a percepire gli eventuali corrispettivi derivanti dal conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti da imballaggio raccolti nel territorio unionale.

A tal proposito sottoscriverà apposita lettera di delega a favore della Società. I corrispettivi percepiti restano di proprietà della ditta appaltatrice e nulla sarà dovuto ai Comuni.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE E CONTENZIOSO

ART. 25 – PENALITÀ

1. In caso d'inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici preposti applicheranno le seguenti penalità:

- a. in merito al disordine nelle divise del personale, alla manutenzione, lavaggio e pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.) verrà applicata una sanzione amministrativa di €. 25,00 (venticinque euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno d'inadempienza.
- b. mancata fornitura, sostituzione o vuotatura dei contenitori: per giorno di ritardo, per contenitore €. 50,00
- c. mancata fornitura, sostituzione o vuotatura dei contenitori in Piattaforma: - per giorno di ritardo, per contenitore €. 100,00
- d. mancata effettuazione di un servizio a cadenza bisettimanale / o a richiesta: per giornata saltata €. 1.000,00
- e. raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani ingombranti: mancata raccolta domiciliare: per utente €. 40,00
- f. immissione dei rifiuti nel circuito di raccolta di ogni Comune provenienti da circuiti di altri comuni € 1.500,00 ed eventuale revoca del contratto;
- g. in caso di inosservanza e/o ritardo della predisposizione e presentazione del M.U.D. nei termini di scadenza previsti dalla legge di ogni anno, di cui all'art. 23, verrà applicata una penale pari a €.500,00 (cinquecento euro), oltre a 50,00 (cinquanta euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti alle Amministrazioni da tale inadempimento. Le modalità di escussione saranno le medesime previste dall'ultimo comma del presente articolo.
- h. in caso di disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice verrà applicata la sanzione giornaliera di €.1.000,00 (mille euro).
- i. per ogni altra possibile infrazione non prevista nell'elenco di cui sopra, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di applicare una sanzione compresa fra € 50,00.= e € 500,00.= valutata per analogia, in relazione alla gravità della stessa.

2. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di cui al comma 1, in misura doppia.

3. L'applicazione della sanzione di cui al comma 1, sarà preceduta da formale contestazione scritta (anche via fax o via e-mail) dell'inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Ditta dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta dovrà essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a richiesta delle Amministrazioni. Quest'ultima effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici.

4. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati delle Amministrazioni, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.

5. Il recupero delle spese per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali e delle sanzioni, verranno effettuate mediante compensazione in sede di liquidazione del canone di appalto in pagamento.

ART. 26 - RISOLUZIONE /RECESSO DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento danni, potrà risolvere il contratto quando:

- a) l'impresa venga dichiarata fallita e negli altri casi espressamente previsti come causa di rescissione della Legge;

- b) l'impresa sospenda i servizi per più di tre giorni consecutivi, salvo scioperi ed altre cause di forza maggiore;
- c) l'impresa si renda responsabile di gravi violazioni alle leggi o alle prescrizioni regionali e provinciali relative all'espletamento dei servizi;
- d) l'impresa si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi del presente capitolato;
- e) l'impresa abbia ceduto, anche solo parzialmente, la gestione dei servizi, senza previa comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lvo 152/2006;
- f) vengano meno i requisiti previsti dalle leggi in vigore per l'esercizio dell'attività;
- g) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o Responsabile Tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
- i) in caso di accertato subappalto non costituito in conformità a quanto disposto dall'art. 118 del D.Lvo 163/2006;
- j) quando vengano meno i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Nei casi previsti sub b), c) e d) la dichiarazione di avvalersi della risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da preventiva diffida con l'assegnazione di un preciso termine per rimuovere le irregolarità riscontrate.

In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei danni.

Con la risoluzione del contratto l'Ente Appaltante ha il diritto, come previsto all'art. 140 del D.Lvo 163/2006, di affidare ad altra ditta partecipante all'originaria procedura di gara, il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatore, incamerando la cauzione e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'Appaltatore inadempiente, al quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di morte del titolare della ditta appaltatrice le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, con facoltà dell'Ente Appaltante di ritenere cessato il contratto stesso.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti tra Ente Appaltante e Appaltatore devono essere comunicati per iscritto.

In caso di controversie il responsabile del procedimento, sentito l'Appaltatore, formula all'Ente Appaltante una proposta motivata di accordo bonario.

L'Ente Appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

Tutte le controversie attinenti l'applicazione del presente capitolato e del relativo contratto che dovessero sorgere, e non risolte in via bonaria, tra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno definite a temine delle vigenti Leggi.

Per le controversie che non dovessero risolversi in via bonaria, resta esclusivamente competente il Foro di Voghera.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 28 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

1. La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, compreso sempre nel canone attuale, una campagna di informazione rivolta a tutta la cittadinanza mediante la messa a disposizione del sotto indicato materiale informativo, distribuzione di appositi opuscoli informativi, lettere ai cittadini utenti e quanto altro possa risultare utile per divulgare le modalità di servizio. Tutta la campagna sarà concordata con

l'assessorato competente che ne avrà la supervisione e quindi la valutazione finale se è effettuata nel tono e nello stile dell'Ente; tale attività potrà essere, ad esclusiva decisione della Ditta Aggiudicataria, supportata da eventuali associazioni di volontariato o società specializzate, sempre comunque sotto il coordinamento della Ditta Aggiudicataria e dell'Amministrazione Unionale.

2.La campagna di sensibilizzazione dovrà prevedere la consegna domiciliare all'utenza del materiale cartaceo esplicativo del nuovo servizio.

3.La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere entro 90 gg dall'affidamento dell'appalto alla realizzazione e consegna agli utenti di n. 2 000 opuscoli illustrativi a colori da consegnare ad ogni singolo utente, riportante le modalità di conferimento dei rifiuti nei vari contenitori, gli orari di conferimento, i recapiti telefonici e quanto altro possa essere utile per la funzionalità del servizio;

4.La Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado una campagna di sensibilizzazione annua con incontri con la scolaresca mirati alla sensibilizzazione al tema della differenziazione dei rifiuti.

ART. 29 - COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE

Una particolare attenzione dovrà essere riservata al mondo della scuola, da coinvolgere direttamente in operazioni di raccolta differenziata.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado (sia pubbliche che private), dovranno avere a disposizione contenitori specifici, forniti dalla ditta appaltatrice, per attuarvi, a scopo didattico, tutte le raccolte differenziate possibili, la cui raccolta verrà effettuata a cura e spese della ditta.

PARTE VI

NORME E DISPOSIZIONI GENERALI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 30 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEGLI ASSIMILATI NON INGOMBRANTI

Il servizio è costituito da: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (art.184, comma 2, lettera a) D.Lgs. 3.4.2006 n°152).

Il servizio riguarderà anche i rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art.184, comma 2 lettera b) e individuati ai sensi dell'art.198, comma 2 lettera g), primo periodo del D.Lgs. 3.4.2006 n°152).

La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e degli assimilati mediante fornitura, posizionamento e lo svuotamento di cassonetti il cui modello sarà concordato con le Amministrazioni, essi devono essere acquistati appositamente e devono essere di nuova produzione aventi capacità variabile così suddivisi:

COMUNE DI CERVESINA:

1) contenitori con capacità pari a lt. 2400, in numero di 39 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento laterale;

2) contenitori con capacità pari a lt 1300/1700, in numero di 22, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore, nelle zone ove non è possibile l'accesso del mono-operatore.

3) contenitori con capacità pari a lt 240/360, in numero di 22, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore, nelle zone ove non è possibile l'accesso del mono-operatore e l'utenza servita non richiede volumi superiori.

COMUNE DI PIZZALE:

1) contenitori con capacità pari a lt. 2400, in numero di 26 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento laterale;

2) contenitori con capacità pari a lt 1300/1700, in numero di 2, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore, nelle zone ove non è possibile l'accesso del mono-operatore.

3) contenitori con capacità pari a lt 240/360, in numero di 15, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore, nelle zone ove non è possibile l'accesso del mono-operatore e l'utenza servita non richiede volumi superiori.

COMUNE DI PANCARANA:

- 1) contenitori con capacità pari a lt. 2400, in numero di 18 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento laterale;
- 3) contenitori con capacità pari a lt 240/360, in numero di 13, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore, nelle zone ove non è possibile l'accesso del mono-operatore e l'utenza servita non richiede volumi superiori.

Alla ditta Appaltatrice viene riconosciuta la facoltà di immettere in servizio cassonetti anche non nuovi, purché in perfetto stato di efficienza.

Attualmente il servizio viene effettuato, nell'ambito del territorio comunale, mediante lo svuotamento di cassonetti con frequenza bisettimanale.

La ditta appaltatrice si impegna a fornire nel corso dell'appalto, dietro esplicita richiesta della Stazione Appaltante oltre a quelli esistenti, fino a 10 nuovi cassonetti per Comune, pur rimanendo invariato il canone offerto di noleggio e svuotamento.

Il servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore su tutto il territorio comunale con frequenza bisettimanale. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto all'art.4 del presente capitolato.

La raccolta dovrà essere effettuata nei giorni di lunedì e giovedì in orario continuato su tutto il territorio comunale con inizio non prima delle ore 6,00 e terminare entro le ore 13,00 per tutte le utenze, evitando di passare nelle zone di intenso traffico nelle ore di punta (es.: orari di ingresso e/o uscita delle scuole etc.).

In caso di coincidenza con un giorno festivo o in caso di chiusura del centro di smaltimento/trattamento per festività, il servizio dovrà essere posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

I contenitori saranno dislocati nelle vie e nelle piazze indicate dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia del servizio con capienza adeguata alla frequenza bisettimanale di raccolta.

Sarà cura della Ditta appaltatrice provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori in modo da garantire la perfetta efficienza dei medesimi nonché alla pronta sostituzione di quelli non più usufruibili perché irreparabili (eventualmente anche su richiesta dell'Amministrazione comunale).

I rifiuti solidi urbani ed assimilabili ritirati, verranno trasportati, a cura della ditta appaltatrice, allo smaltimento secondo le direttive del piano provinciale.

I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 31 - SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI

Un servizio strettamente connesso alla raccolta dei R.U. è quello del lavaggio dei cassonetti, la loro disinfezione.

Il servizio di lavaggio contenitori consisterà in:

n. 5 lavaggi per contenitore all'anno, da effettuarsi nella prima quindicina dei mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e ottobre.

Il lavaggio è da intendersi con acqua fredda ad alta pressione con aggiunta di prodotti atti alla disinfezione, prodotti comunque consentiti dalle normative vigenti.

Le operazioni dovranno essere obbligatoriamente riscontrate dall'Ufficio tecnico con verbalizzazione dell'avvenuto lavaggio ed esibizione della certificazione di smaltimento dei residui di lavaggio.

La ditta appaltatrice si impegna a garantire l'idonea pulizia delle piazzole di stationamento con attività di spazzamento manuale e se necessario, anche con lavaggio.

ART. 32 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

L'art.184, comma 2, del del D.Lgs 3.4.2006 n° 152 d'efinisce come urbani anche i rifiuti ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso civile di abitazione.

La ditta appaltatrice dovrà effettuare un servizio porta a porta presso le utenze domestiche, per il ritiro di materiale voluminoso non conferibile nei contenitori. Tale servizio viene svolto, previo appuntamento, concordato con il Comune, 2 volte al mese direttamente al domicilio dell'utente a condizione che il materiale venga portato, a cura dell'utente medesimo, al piano strada.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee secondo il servizio richiesto.

I rifiuti ritirati, verranno trasportati, a cura della ditta appaltatrice, allo smaltimento secondo le direttive del piano provinciale. I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 33 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E SCARTI LIGNEO-CELLULOSICI NATURALI AD ESCLUSIONE DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO

La raccolta differenziata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno dovrà essere effettuata nel territorio comunale previo conferimento nei contenitori ubicati sul territorio comunale, aventi capacità variabile, così suddivisi:

COMUNE DI CERVESINA:

Contenitori con capacità pari a lt 1300/1700, in numero di 23, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore, nelle zone ove non è possibile l'accesso del mono-operatore.

COMUNE DI PIZZALE:

Contenitori front loader con capacità pari a lt. 4000, in numero di 6 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento frontale;

COMUNE DI PANCARANA:

Contenitori front loader con capacità pari a lt. 4000, in numero di 4 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento frontale;

La frequenza di svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuata nel periodo estivo con frequenza bisettimanale e nel periodo invernale con frequenza settimanale e comunque in modo da evitare impedimenti nel conferimento. La frequenza potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto, fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

Per l'esecuzione del servizio dovranno essere utilizzati idonei macchinari ed attrezzature.

All'espletamento del servizio provvederà la Ditta appaltatrice con propria organizzazione, mezzi, attrezzature e personale.

I residui vegetali e gli scarti ligneo-cellulosici di cui trattasi verranno trasportati ad idoneo impianto di stoccaggio e/o recupero autorizzato, direttamente reperito dalla la Ditta appaltatrice.

I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 34 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN VETRO

Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere eseguito nel territorio unionale previa installazione di contenitori con capacità di circa mc.2,5 a forma di campana così suddivisi:

COMUNE DI CERVESINA:

Contenitori a campana con capacità almeno pari a lt 2000, in numero di 20;

COMUNE DI PIZZALE:

Contenitori a campana con capacità almeno pari a lt 2000, in numero di 8;

COMUNE DI PANCARANA:

Contenitori a campana con capacità almeno pari a lt 2000, in numero di 4;

Le dislocazioni saranno concordate ed indicate dalle Amministrazioni Comunali. Si indicano i principi generali per un efficace servizio di raccolta differenziata:

- razionale e larga diffusione sul territorio di contenitori speciali al fine di rendere agevole il contributo dell'utente;
- puntuale svuotamento dei contenitori e/o campane;

- posizionamento degli stessi in corrispondenza dei maggiori produttori di vetro: bar, ristoranti, mense, fast-food, supermercati, agglomerati, ecc. e presso le piattaforme.

Per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata del vetro, dovranno essere utilizzate moderne ed idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori e/o campane dislocate nelle vie, strade, piazze ecc. del territorio comunale.

Il servizio dovrà essere effettuato con una frequenza mensile o a chiamata. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

All'espletamento del servizio provvederà la Ditta appaltatrice con propria organizzazione, mezzi, attrezzature e personale o con utilizzo di altra impresa specializzata ed autorizzata.

La raccolta dovrà essere programmata in funzione delle quantità di materiale stimato per ogni installazione.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, i contenitori sopraindicati provvedendo alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

Il rottame di vetro recuperato sarà trasportato presso i centri di recupero e/o alle vetrerie per il riciclaggio ed il riutilizzo secondo le modalità di conferimento concordate con il Consorzio di recupero del vetro, in conformità alle indicazioni del CONAI, anche sulla base dell'Accordo di programma quadro previsto dall'art.41, comma 3, D.Lgs. n.22/97.

ART. 35 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE LATTINE

Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere eseguito nel territorio Comunale previa installazione di contenitori con capacità idonea (sulo 240lt o mangialattine) in n.di 5 presso il Comune di Cervesina.

Le dislocazioni saranno concordate ed indicate dall'Amministrazione Comunale. Si indicano i principi generali per un efficace servizio di raccolta differenziata:

- razionale e larga diffusione sul territorio di contenitori speciali al fine di rendere agevole il contributo dell'utente;
- puntuale svuotamento dei contenitori e/o campane;
- posizionamento degli stessi in corrispondenza dei maggiori produttori di lattine: bar, ristoranti, mense, fast-food, supermercati, agglomerati, ecc.

Per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata dell'alluminio, dovranno essere utilizzate moderne ed idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori e/o campane dislocate nelle vie, strade, piazze ecc. del territorio comunale.

Il servizio dovrà essere effettuato con una frequenza mensile o a chiamata. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

All'espletamento del servizio provvederà la Ditta appaltatrice con propria organizzazione, mezzi, attrezzature e personale o con utilizzo di altra impresa specializzata ed autorizzata.

La raccolta dovrà essere programmata in funzione delle quantità di materiale stimato per ogni installazione.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, i contenitori sopraindicati provvedendo alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

L'alluminio recuperato sarà trasportato presso i centri di recupero e/o agli impianti per il riciclaggio ed il riutilizzo secondo le modalità di conferimento concordate con il Consorzio di recupero dell'alluminio, in conformità alle indicazioni del CONAI, anche sulla base dell'Accordo di programma quadro previsto dall'art.41, comma 3, D.Lgs. n.22/97.

ART. 36 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI FERROSI

Il servizio di che trattasi avverrà con le stesse modalità previste per gli ingombranti di cui al presente articolo 32.

La frequenza del servizio dovrà essere effettuata con frequenza quindicinale. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee secondo il servizio richiesto.

Per l'esecuzione del servizio dovranno essere utilizzati idonei macchinari ed attrezzature.

Il rottame di ferro recuperato sarà trasportato presso i centri di recupero per il riciclaggio ed il riutilizzo secondo le modalità di conferimento concordate con il Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio, in conformità alle indicazioni del CONAI, anche sulla base dell'Accordo di programma quadro previsto dall'art.224, comma 5, 3.4.2006 n°152.

I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 37 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE

Il servizio di raccolta differenziata della carta e del cartone dovrà essere eseguito nel territorio unionale previa installazione di contenitori di capacità variabile, così suddivisi:

COMUNE DI CERVESINA:

Contenitori con capacità pari a lt 2000, in numero di 18, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore.

COMUNE DI PIZZALE:

Contenitori monoperatore con capacità pari a lt. 2400, in numero di 3 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento laterale;

COMUNE DI PANCARANA:

Contenitori monoperatore con capacità pari a lt. 2400, in numero di 7 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento laterale;

Le dislocazioni e ubicazioni dei contenitori saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere effettuato con frequenza settimanale. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato.

La raccolta dovrà essere programmata in funzione delle quantità di materiale stimato per ogni installazione.

All'espletamento del servizio provvederà la Ditta appaltatrice con propria organizzazione, mezzi, attrezzature e personale.

La Ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio di cui sopra utilizzerà mezzi ed attrezzature idonee a secondo del servizio richiesto

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, i contenitori sopraindicati provvedendo alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione

Il materiale cartaceo raccolto nelle varie tipologie di contenitori sarà conferito a cura della ditta appaltatrice presso centri di selezione e riciclaggio e/o alle cartiere per il recupero, secondo le modalità di conferimento concordate con il Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, in conformità alle indicazioni del CONAI, anche sulla base dell'Accordo di programma quadro previsto dall'art.41, comma 3, D.Lgs. n.22/97.

ART. 38 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE SCARICHE

Il servizio di cui trattasi dovrà essere attivato mediante installazione di n. 10 contenitori atti a contenere il conferimento delle pile scariche da parte degli utenti e dislocati in punti particolari del territorio indicati dalle Amministrazioni Comunali.

La frequenza di svuotamento dei contenitori deve essere garantita, a chiamata presso i punti di raccolta. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee.

La Ditta appaltatrice provvederà allo svuotamento dei contenitori installati nel territorio unionale, al trasporto presso impianti di smaltimento e/o stoccaggio autorizzato reperito dalla medesima.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, i contenitori sopraindicati provvedendo alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 39 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI, SCADUTI O AVARIATI

Il servizio di che trattasi dovrà essere attivato mediante installazione di appropriati contenitori atti a contenere il conferimento dei prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati da parte degli utenti e dislocati presso le farmacie e ambulatori pubblici con indicazione delle Amministrazioni Comunali.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee.

La frequenza di svuotamento dei contenitori deve essere garantita, a chiamata presso i punti di raccolta. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee.

La Ditta appaltatrice provvederà allo svuotamento dei contenitori installati nel territorio unionale, al trasporto presso impianti di smaltimento e/o stoccaggio autorizzato reperito dalla medesima.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, i contenitori sopraindicati provvedendo alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 40 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO "T" E/O "F"

Il servizio di che trattasi dovrà essere effettuato a mezzo di un contenitore fornito dalla ditta appaltatrice, ove l'utente può conferire direttamente.

La frequenza di svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuato con frequenza mensile. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee secondo il servizio richiesto.

Per l'esecuzione del servizio, dovranno essere usate moderne ed idonee attrezzature per il trasporto e relativo svuotamento dei contenitori posizionati nel territorio comunale.

La Ditta appaltatrice provvederà allo svuotamento del contenitore installato nel territorio comunale, al trasporto presso impianti di smaltimento e/o stoccaggio autorizzato reperito dalla medesima.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, il contenitore sopraindicato provvedendo alla sua manutenzione ed eventuale sostituzione.

I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 41 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE LAMPADE A SCARICA

Il servizio di che trattasi dovrà essere effettuato a mezzo di un contenitore fornito dalla ditta appaltatrice, ove l'utente può conferire direttamente.

La frequenza di svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuato con frequenza mensile. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee secondo il servizio richiesto.

Per l'esecuzione del servizio, dovranno essere usate moderne ed idonee attrezzature per il trasporto e relativo svuotamento dei contenitori posizionati nel territorio comunale.

La Ditta appaltatrice provvederà allo svuotamento del contenitore installato nel territorio comunale, al trasporto presso impianti di smaltimento e/o stoccaggio autorizzato reperito dalla medesima.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, il contenitore sopraindicato provvedendo alla sua manutenzione ed eventuale sostituzione.

I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 42 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

Il servizio di che trattasi dovrà essere effettuato a mezzo di un contenitore fornito dalla ditta appaltatrice, ove l'utente può conferire direttamente.

La frequenza di svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuata con frequenza mensile. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto previsto all'art.4 del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il servizio mezzi ed attrezzature idonee secondo il servizio richiesto.

Per l'esecuzione del servizio, dovranno essere usate moderne ed idonee attrezzature per il trasporto e relativo svuotamento dei contenitori posizionati nel territorio comunale.

La Ditta appaltatrice provvederà allo svuotamento del contenitore installato nel territorio unionale, al trasporto presso impianti di smaltimento e/o stoccaggio autorizzato reperito dalla medesima.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, il contenitore sopraindicato provvedendo alla sua manutenzione ed eventuale sostituzione, I costi smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 43 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI

Il servizio di raccolta differenziata dei contenitori in plastica per liquidi dovrà essere eseguito nel territorio unionale previa installazione di contenitori di capacità variabile, così suddivisi:

COMUNE DI CERVESINA:

Contenitori con capacità pari a lt 2000, in numero di 13, da svuotarsi con automezzi a caricamento posteriore.

COMUNE DI PIZZALE:

Contenitori monoperatore con capacità pari a lt. 2400, in numero di 6 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento laterale;

COMUNE DI PANCARANA:

Contenitori monoperatore con capacità pari a lt. 2400, in numero di 3 da svuotarsi con automezzi a mono-operatore a caricamento laterale;

Le dislocazioni saranno concordate ed indicate dalle Amministrazioni Comunali. Si indicano i principi generali per un efficace servizio di raccolta differenziata:

- razionale e larga diffusione sul territorio di contenitori speciali al fine di rendere agevole il contributo dell'utente;
- puntuale svuotamento dei contenitori e/o campane;
- posizionamento delle stesse in corrispondenza dei maggiori produttori di plastica: bar, ristoranti, mense, fast food, supermercati, agglomerati ecc... e presso la stazione di conferimento.
- Per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata della plastica dovranno essere utilizzate moderne ed idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori e/o campane dislocate nelle vie, strade, piazze ecc... del territorio Comunale.

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma, con frequenza quindicinale. Essa potrà essere modificata nel periodo di durata del contratto fermo restando quanto all'art.4 del presente capitolato.

All'espletamento del servizio provvederà la Ditta appaltatrice con propria organizzazione, mezzi, attrezzature e personale.

La raccolta dovrà essere programmata in funzione delle quantità di materiale stimato per ogni installazione.

La Ditta appaltatrice metterà a disposizione per tutta la durata dell'affidamento, comprese eventuali proroghe, i contenitori sopraindicati provvedendo alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

Il rottame di plastica recuperato sarà trasportato presso i centri di recupero secondo le modalità di conferimento concordate con il Consorzio di recupero della plastica, in conformità alle indicazioni del CONAI, anche sulla base dell'Accordo di programma quadro previsto dall'art.41, comma 3, D.Lgs. n.22/97.

ART.44 - BENI DUREVOLI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, TELEVISORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE).

Il servizio di che trattasi dovrà essere effettuato unitamente al servizio porta a porta previsto per la raccolta dei rifiuti ingombranti, come descritto all'art.32.

ART. 45 - ARTICOLO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere allo spazzamento stradale del territorio secondo le seguenti modalità:

- N. 6 servizi di spazzamento meccanico del territorio comunale di n. 6 ore ciascuno secondo le istruzioni impartite dall'ufficio tecnico comunale. Per la pulizia meccanica si dovranno utilizzare mezzi che riducano al minimo il sollevamento e la dispersione di polveri nonché l'inquinamento acustico. Il mezzo meccanico dovrà avere dimensioni tali da poter passare anche nelle vie strette o comunque ove vi siano veicoli in sosta. Il servizio comprende anche il trasporto del rifiuto derivante dallo spazzamento stradale presso l'impianto di smaltimento e lo smaltimento della sabbia raccolta. Il servizio dovrà essere terminato entro le ore 11.
I costi di smaltimento sono a carico dei Comuni.

ART. 46 - RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI

Il servizio dovrà essere svolto direttamente dagli operatori della Ditta Appaltatrice presso i luoghi di ristorazione collettiva indicati dai Comuni, mediante l'utilizzo di apposite taniche/fustini forniti dalla Ditta Appaltatrice. Il servizio dovrà essere effettuato con frequenza di norma mensile o su chiamata.

ART. 47 - SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI

Il servizio consiste nella pulizia e lavaggio delle caditoie e dei manufatti fognari presenti nel territorio dei Comuni dell'Unione, mediante l'impiego di autospurgo canal jet di adeguate dimensioni e potenza. L'impegno previsto viene quantificato in complessive 50 ore e sarà attivato su richiesta dell'Amministrazione

ART. 48 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE

Il servizio consiste nella posa di esche topicide all'interno delle caditoie stradali o in aree individuate dalle Amministrazioni.

L'impegno previsto viene quantificato in complessive 20 ore e sarà attivato su richiesta dell'Amministrazione.

ART. 49 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE

Il servizio consiste nell'effettuazione di servizi di disinfestazione zanzare mediante trattamenti preventivi (larvicidi) ed adulticidi con prodotti specifici presso le aree verdi e le vie principali del territorio dell'Unione.

L'impegno previsto viene quantificato in complessive 25 ore e sarà attivato su richiesta dell'Amministrazione

ART.50 - GESTIONE FUTURA PIAZZOLA ECOLOGICA

Il servizio consiste nella gestione della piazzola ecologica di prossima realizzazione nel Comune di Cervesina con le modalità operative che si andranno a definire una volta eseguiti i lavori ed il relativo collaudo.